

20 FEB. 2024



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PROSIT APS con FISED Federazione Solidarietà e Diritto"

Art. 1 - (Denominazione - sede-durata)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore - associazione di promozione sociale denominata **"PROSIT APS con FISED Federazione Solidarietà e Diritto"** denominata anche **PROSIT APS con FISED** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'APS **PROSIT APS con FISED** con sede legale nel Comune di MELITO PORTO SALVO (RC), al fine di potersi affiliare con l'Associazione FISED Nazionale Federazione Italiana Solidarietà e Diritto APS per la promozione del movimento di Comunità ETS si denominerà d'ora in poi **PROSIT APS con FISED** adottando il logo nazionale.

La sede legale e la fissazione di sedi operative possono essere trasferite o istituite su delibera del Consiglio Direttivo, inseguito C.D., e non comportano modifica statutaria salvo l'obbligo di darne comunicazione ai soci e agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - (Statuto)

L'APS è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità e attività)

L'associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In essa a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art.5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, sono:

- Assistenza, servizi sociali e sociosanitari, sostegno alla persona, inclusione, sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;

- Apprendimento permanente, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative, progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali;
- Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale, dell'inclusione e del volontariato;
- Turismo di interesse sociale e culturale o religioso;
- Contrasto alla povertà educativa e prevenzione della dispersione scolastica;
- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, valorizzazione della pace tra i popoli, della cultura multietnica e multi religiosa e della solidarietà fra i popoli;
- Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per lo sviluppo della democrazia e della persona umana; alla promozione della cultura della legalità; anche attraverso la riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità; per la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale ed alla realizzazione delle pari opportunità;
- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento alle donne, ai minori, ai disabili, agli anziani con particolare attenzione alla promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle succitate di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza coi i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017

ART. 4 (Associati)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettino il presente Statuto e il regolamento interno, ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si attivino, possibilmente, per la realizzazione delle stesse.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

L'ammissione è ritenuta accolta, con la conseguente iscrizione nel libro soci, dal momento della presentazione della domanda, salvo che nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo venga espresso un parere negativo.

In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ci sono due categorie di soci:

Ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e tra questi sono compresi i soci volontari che svolgono attività per i fini istituzionali dell'associazione in modo non occasionale.

Benemeriti sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche sia Enti del Terzo Settore ed entrambi possono avere solo voto consuntivo e non vincolante né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 – (Diritti e doveri degli Associati)

Attraverso l'Associazione il socio svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Associazione. I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di :

- di eleggere, nelle forme e modalità previste dal presente statuto, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché maggiorenni;
- di votare in Assemblea purché maggiorenni ed iscritti nel libro soci; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, nelle forme e modalità previste nel regolamento e dalla Legge, nello svolgimento dell'attività prestata per i fini istituzionali;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore;
- di essere assicurati, ai sensi dell'art.18 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, in qualità di soci che prestano concretamente la propria attività in modo non occasionale.

E il dovere di :

- svolgere la propria attività nell'associazione volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, rispetto reciproco, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota sociale;
- di rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

Art. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria escludendosi parimenti compensi da parte del beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 7 – (Recesso ed esclusione)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con votazione segreta presa a maggioranza dei presenti dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nella prima riunione utile. Detta esclusione dovrà essere valutata nella prima riunione utile dell'Assemblea Generale su istanza presentata dall'interessato entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della medesima. Se l'Associato in discussione è un componente del C.D. l'esclusione è di competenza dell'A.G. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - (Organi sociali)

Gli organi sociali sono :

4. Assemblea Generale degli Associati (A.G.)
5. Consiglio Direttivo (C.D.);
6. Presidente.
7. Organo di Controllo

L'organo di cui al punto 4 sarà operante con la conseguente nomina dei componenti, a cura dell'Assemblea Generale, ove ricorrano le previsioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali durano un triennio e sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito; la rielezione dei soggetti incaricati è consentita.

ART. 9 (Assemblea generale)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del C.D. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto esposto sia nella sede legale sia nelle sedi delle sezioni territoriali, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

Ove possibile si farà ricorso anche a strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione, fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato presso la sede legale.

L'A.G. può, inoltre, essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il C.D. lo ritiene necessario.

L'A.G. può essere ordinaria e/o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente o da persona nominata a presidente tra i convenuti all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede amministrativa dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ART. 10 – (Compiti dell'assemblea)

L'A.G. deve:

- Approvare il bilancio predisposto dal C.D. (art.25 primo comma punto c D.lgs.117/2017).
- Approvare il regolamento interno predisposto dal C.D.
- Fissare l'importo della quota sociale annuale
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione -
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
- Deliberare, nella prima riunione utile, in via definitiva sul rigetto/esclusione dei soci già approvata dal Consiglio Direttivo.
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal C.D.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto.
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 – (Assemblea Ordinaria – Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi, in proprio o in delega. I soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Le deliberazioni dell'A.G. ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci, regolarmente iscritti, presenti e rappresentati per delega, e sono adottate con voto palese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D.lgs 117/2017, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'A.G. lo ritenga opportuno. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 12 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'A.G. sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il CD è composto sempre e comunque da un numero dispari di componenti compresi da un minimo di 5 ad un massimo di 15, incluso il Presidente, componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. L'A.G. elegge tra i componenti del C.D. il Presidente dello stesso. E' facoltà del Consiglio Direttivo cooptare nel proprio seno membri fino al raggiungimento del numero massimo. Tali cooptazioni saranno efficaci fino alla prima riunione utile dell'assemblea generale dei soci per la ratifica delle stesse.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'A.G. tra cui la stesura e relativa approvazione dei Regolamenti; amministra l'Associazione, redige e presenta all'A.G. il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, predispone il

bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo. Nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

Si occupa di tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative.

A cura del Segretario è redatto un verbale riassuntivo delle discussioni e delle deliberazioni, adottate dal C.D. I verbali sono a disposizione dei soci.

Dura in carica come previsto dal precedente art. 10 e si applica l'articolo 2382 del c.c. Al conflitto di interessi dei componenti si applica l'articolo 2475-ter del c.c.

Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runt.

ART 14- (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede il C.D. e l'A.G.; convoca l'A.G. e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del C.D.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

ART. 15- Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere custoditi presso la sede amministrativa dell'Associazione i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quanto previsto dall'art. 33 del Dlgs. 117/2017 ed altro previsto dal medesimo decreto.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione (art.8 comma 2 D.lgs. 117/2017), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - (Bilancio)

L'esercizio economico finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio e termina al trentuno

dicembre di ogni anno. Il documento di cui sopra sarà redatto in conformità a quanto previsto dagli art.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse disposizioni normative.

Art.19- (I Beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede amministrativa dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede amministrativa dell'associazione.

Art. 21 - (Personale retribuito)

L'APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o regolamenti attuativi. I rapporti tra l'APS e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'APS

ART. 22- (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 .lgs del 3 luglio 2017 n.117.

ART. 23- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'A.G. con le modalità di cui al precedente art. 13 comma 4, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto e con le modalità di cui all'art.9 del D.lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Art. 24- (Disposizioni finali)

Per tutti ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, e dai regolamenti adottati, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.